



Città di Asolo
Provincia di Treviso

Ufficio Commercio/Attività Produttive
Piazza G. D'Annunzio, 1 – 31011 Asolo (TV)
tel. 0423/524610- fax 0423/950130
e-mail: commercio@comune.asolo.tv.it

ORDINANZA

rep. n. 9/2010 - prot. n. 2688 – del 10 febbraio 2010

ANNO 2010 – DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DEL CENTRO STORICO DI ASOLO. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 24/99 DEL 21 MAGGIO 1999.

IL SINDACO

Vista la propria precedente ordinanza n. 24/99, prot. n. 8250, del 21 maggio 1999, avente per oggetto "Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio";

Vista la L.R. n. 7 del 25/02/2005 che ha modificato l'art. 3, comma 1, della L.R. n. 62/99 avente ad oggetto: "Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle Città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" stabilendo che, ai fini delle deroghe agli orari di vendita, possono essere riconosciuti come città d'arte o zona del Comune di interesse artistico, anche i centri storici dei Comuni individuati come "Città murate del Veneto", ai sensi della L.R. n. 15 del 16/06/2003;

Vista la determinazione n. 2888/2005 - prot. n. 62434/2005 - del 14 luglio 2005 del Dirigente del Settore Promozione del Territorio e Politiche Formative della Provincia di Treviso, con la quale il Comune di Asolo viene riconosciuto come Città d'arte ai fini della deroga agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciale, nel periodo domenicale e festivo, limitatamente alle attività ricadenti nel Centro Storico, così come definiti dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 – zona A, per un periodo di 320 giorni all'anno;

Vista la nota prot. n. 113505 del 10.11.2009 del Dirigente del Settore Promozione del Territorio della Provincia di Treviso, con la quale viene confermato anche per l'anno 2010 il riconoscimento, per il Comune di Asolo – Centro Storico (così come definito dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 – zona A), di città d'arte ai fini della concessione delle deroghe agli orari di vendita degli esercizi commerciale, previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 114 del 31.03.1998;

Considerato che, in conseguenza di tale provvedimento e in attuazione dell'art. 3 della Legge Regionale n. 62/99 e successive modificazioni, gli esercenti delle attività commerciali di vendita al dettaglio del Centro Storico possono, per un periodo di 320 giorni all'anno, determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale;

Considerato pure che, con nota prot. n. 25016 del 22.12.2009, è stato chiesto alle associazioni di categoria di esprimere parere in merito alla determinazione del periodo suddetto;

Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, in particolare l'articolo 12 "Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte";

Ritenuto di procedere in conformità ai provvedimenti sopraelencati alla modifica ed integrazione della propria precedente ordinanza n. 24 del 21 maggio 1999;

Visto l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

per l'anno 2010, **eccetto i periodi compresi tra il 15 febbraio ed il 1° marzo 2010 e tra il 1° ed il 30 novembre 2010**, nell'area del Centro Storico di Asolo (così come definita dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 – zona A), gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale.

Per il personale dipendente dovranno essere comunque osservate le norme ed i limiti previsti dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza viene confermato tutto quanto contenuto, nell'ordinanza sindacale n. 24/99, prot. n. 8250, del 21 maggio 1999 "Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio", ad esclusione dell'art. 1 e 2 per il periodo di applicazione del presente provvedimento, nonché dell'art. 3.

Per gli esercizi commerciali situati al di fuori del Centro Storico di Asolo restano confermate ed invariate tutte le disposizioni contenute nella ordinanza n. 24/99, prot. n. 8250, del 21 maggio 1999 "Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio" e successive integrazioni e modificazioni.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio comunale.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni e notiziata ai commercianti del Centro Storico, al Comando di Polizia Locale e al Comando Stazione dei Carabinieri.



Il Sindaco
Avv. Loredana Baldisser